

Comune di CondofuriProvincia di Reggio Calabria

Approvata dal C.C. R. E. N. D.

decis. n. 8429 del 13-8-1992

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.-

Ricevuta dal C.C. R. E. N. D.

3-8-1992 n. 9589

L'anno millenovecentotrentanovanta addi sette del mese di Novembre
 alle ore 17,00 convocato per determinazione del Sindaco
 ed invitato come da avvisi scritti in data 2-11-1990 consegnati a domicilio dal Messo
 Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta (1) pubblica
 sotto la presidenza del Sindaco Sig. Dr. Nucera Giovanni in sessione (2) straord.
 di (3) prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	PIZZI Carmelo Pasquale	no	11	NUCERA Francesco	si
2	MAFRICI Antonino Filippo	si	12	FAMILIARI Rocco	si
3	NUCERA Giovanni Saverio	si	13	SGRO Antonino	si
4	FOLLIA Pasquale	no	14	FOTI Pasquale	si
5	NUCERA Francesco	si	15	ALTOMONTE Giovanni	si
6	BERTONE Francesco	si	16	MODAFFARI Antonino	si
7	RODÀ Antonino	no	17	ASSUMMA Francesco	no
8	MANDALARI Marco Antonio	no	18	TOSCANO Francesco	si
9	NUCERA Antonino	si	19	NUCERA Pasquale	si
10	LAVALLE Filippo	si	20	MANGIOLA Girolamo	no

PRESENTI N. 14ASSENTI N. 6

Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonio Pizzi

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 14 su N. venti Consiglieri assegnati al Comune e su N. venti Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L. C. P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

(1) pubblica o segreta - (2) ordinaria o straordinaria - (3) prima o seconda

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore dr Nucera Antonio;

Visto il D.P.R. 26/10/1972, n° 639 sulla pubblicità e diritti sulle affissioni che sono soggette, secondo le disposizioni dello stesso D.P.R., rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto

Visto l'art. 3 del predetto Decreto con il quale viene disposto che il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è deliberato dal Consiglio Comunale CONSIDERATO che lo stesso art. 3 dispone che i Comuni nel Regolamento possono stabilire limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura economica, panoramica ed ambientale, nonché norme intese a limitare la pubblicità sonora;

Ritenuto dover provvedere agli effetti di cui all'art. 49 del suddetto D.P.R.;

Visto ed esaminato il Regolamento predisposto dalla G.M.;

VISTO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990 n° 142:

-Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

-Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

-Il Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, ha espresso parere favorevole per come in calce riportato;

Con voti n° 14 favorevoli su n° 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

-Di approvare il Regolamento Comunale per la pubblicità e sulle pubbliche affissioni che si compone di n° 55 articoli e che si allega per la parte integrante della presente deliberazione.-

COMUNE DI CONDOLFURI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. N. 2842

L. 27 / 116 / 1992

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37
della Giunta Municipale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

in data 7/11/1990 avente per oggetto:


~~Approvazione Regolamento Comunale sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni.~~

Al Comitato Regionale di Controllo
Sezione Provinciale di
Reggio Calabria

Per i provvedimenti di competenza si trasmette la deliberazione indicata
in oggetto.

Si uniscono a corredo i seguenti atti:

Copia del Regolamento.



09589

IL SINDACO

(Dr. Nucera (Prov. Sav.))

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Provinciale di

Al Municipio

di

Prot. N.

tel.

Ricevuta la deliberazione in oggetto in data

IL SEGRETARIO

COMUNE di CONDOFURI

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PUBB. REG

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
=====

- Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONI
- Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- Art. 3 REGOLAMENTO
- Art. 4 DISTINZIONE PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONE

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
=====

- Art. 5 OGGETTO
- Art. 6 TARIFFE
- Art. 7 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 8 PUBBLICITA' ORDINARIA
- Art. 9 PUBBLICITA' CON STRISCIONI
- Art. 10 PUBBLICITA' CON PROIEZIONI
- Art. 11 PUBBLICITA' CON VEICOLI PUBBLICITARI
- Art. 12 PUBBLICITA' CON VEICOLI IN GENERE
- Art. 13 PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'AZIENDA
- Art. 14 PUBBLICITA' CON AEROMOBILI
- Art. 15 PUBBLICITA' IN FORMA AMBULANTE
- Art. 16 PUBBLICITA' SONORA
- Art. 17 PUBBLICITA' SU SPAZI OD AREE COMUNALI
- Art. 18 MODALITA' D'APPLICAZIONE
- Art. 19 RIDUZIONI
- Art. 20 ESENZIONI
- Art. 21 DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE
- Art. 22 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 23 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- Art. 24 CONTENZIOSO
- Art. 25 PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- Art. 26 PRESCRIZIONE
- Art. 27 INTERESSI

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
=====

- Art. 28 OGGETTO
- Art. 29 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 30 TARIFFA
- Art. 31 AFFISSIONI NOTTURNE/FESTIVE/URGENZA
- Art. 32 MODALITA' D'AFFISSIONE
- Art. 33 RIDUZIONI
- Art. 34 ESENZIONE
- Art. 35 PAGAMENTO
- Art. 36 CONTENZIOSO
- Art. 37 SPAZI PRIVATI
- Art. 38 AFFISSIONI SU MANUFATTI

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO
=====

- Art. 39 FORME DI GESTIONE
- Art. 40 CAPITOLATO D'ONERI
- Art. 41 ISPEZIONI

CAPO VI - NORME FINALI
=====

- Art. 42 DELIBERE PER TARIFFE E MAGGIORAZIONI
- Art. 43 MAGGIORAZIONI ED ECCELENZE
- Art. 44 VIGILANZA
- Art. 45 SANZIONI
- Art. 46 RIMOZIONE O SEQUESTRO MEZZO PUBBLICITARIO
- Art. 47 MANUTENZIONE PUBBLICITA'
- Art. 48 TRASFERIMENTO MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 49 PRIVILEGI
- Art. 50 DIRITTO SCESSORIO
- Art. 51 QUIETANZA PAGAMENTO

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E CONCLUSIVE
=====

- Art. 52 NORME TRANSITORIE
- Art. 53 NORME ABROGATE
- Art. 54 OMOLOGAZIONE
- Art. 55 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
=====

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

Ai fini dell'art.2 del D.P.R. 26/10/1972, n.639 il Comune di Condofuri appartiene alla VI^ (sesta) classe.

ART. 3 - REGOLAMENTO.

Il presente regolamento è stato redatto nelle forme prescritte dal D.P.R. 16/10/1972 n° 639, deliberato, nelle forme previste dalla legge, dal Consiglio Comunale ed è composto di 55 articoli.

ART. 4 - DISTINZIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONE.

Essendo la pubblicità e le pubbliche affissioni sottoposte a norme diverse di attuazione, di denuncia, di applicazione imposta e di diritti, vengono, per una migliore interpretazione, divisi in tre grandi gruppi:

- 1 - PUBBLICITA' ORDINARIA.
- 2 - PUBBLICITA' DIVERSA DALL'ORDINARIA.
- 3 - PUBBLICHE AFFISSIONI.

La "pubblicità ordinaria" è divisa in:

- a - VISIVA
- b - LUMINOSA O ILLUMINATA.

Rientrano nella pubblicità "diversa dall'ordinaria" tutte le altre forme di messaggi pubblicitari come:

- a - STRISCIONI
- b - PROIEZIONI
- c - VEICOLI PUBBLICITARI
- d - INTERNA A VEICOLI PUBBLICI O PRIVATI
- e - ESTERNA A VEICOLI PUBBLICI O PRIVATI
- f - VEICOLI ADIBITI DALL'AZIENDA
- g - AEROMOBILE
- h - AMBULANTE
- i - SONORA

e altre similari.

Sono " pubbliche affissioni " :

- a - MANIFESTI di qualsiasi forma e dimensione
- b - AVVISI e FOTOGRAFIE di qualunque materia costituiti.
- c - DISEGNI O SCRITTE effettuate con vernice o con materiale simile, su muri, pareti o altro supporto anche occasionale.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
=====

ART. 5 - OGGETTO.

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni, ai marchi e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni a norma del capo III del presente regolamento, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono le vie, le piazze, i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una podestà.

ART. 6 - TARIFFE.

Le tariffe, per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, vengono fissate e aggiornate dal Consiglio Comunale secondo le emanazioni delle norme legislative ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le deliberazioni sono divenute esecutive

Tutte le tariffe del presente regolamento vengono riepilogate negli allegati A-B-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI.

L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

Sono coobbligati in solido al pagamento dell'imposta : a) colui che sta materialmente installando l'oggetto pubblicitario; b) il destinatario dell'effetto pubblicitario; c) il produttore o venditore della merce sottoposta ad imposta; d) l'agenzia pubblicitaria che organizza per conto terzi il fatto pubblicitario; e) chi, pur senza mandato specifico del beneficiario della pubblicità, espone o divulga messaggi pubblicitari soggetti ad imposta.

La stessa specificazione di cui sopra vale come secondo comma dell'art.29 riguardante le pubbliche affissioni.

ART. 8 - PUBBLICITA' ORDINARIA.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, standardi, tende, globi, fac-simile o altri mezzi similari, l'imposta si applica con le modalità dell' art. 17 del presente regolamento.

Rientrano nel concetto di tale articolo anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o di servizi.

E' classificata pubblicità ordinaria visiva quanto citato nei precedenti commi a condizione che nessuna fonte di luce venga a rendere leggibile l'oggetto pubblicitario anche nelle ore notturne.

E' pubblicità ordinaria luminosa o illuminata qualsiasi mezzo pubblicitario di cui sopra che abbia impianto elettrico predisposto alla sua accensione.

Non è pubblicità illuminata gli oggetti pubblicitari che ricevono causalmente la fonte luminosa di impianti pubblici stradali.

ART. 9 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o con altri mezzi similari che attraversano o costeggiano la strada o le piazze, si applica l'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno.

Tale pubblicità è consentita solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche o di incolumità pubblica previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli stessi vanno ancorati.

ART. 10 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, l'imposta viene calcolata per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita a raccogliere il messaggio pubblicitario per ogni giorno o frazione di esso, indipendentemente degli avvisi che vengano eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono.

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo di diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.

ART. 11 - PUBBLICITA' CON VEICOLI PUBBLICITARI.

La pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti ai fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, l'imposta per la circolazione del veicolo nel territorio del Comune, purchè non in semplice transito, si applica la tariffa per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato.

Quando la pubblicità è anche luminosa o illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 %

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora è dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa corrispondente alla pubblicità sonora -art. 16.

Qualora i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuta, inoltre, una imposta pari a quella prevista dal primo comma dell'art.15, quintuplicata.

Qualora la pubblicità sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere la misura dell'imposta è ridotta del 50 %.

Art. 12 - PUBBLICITA' CON VEICOLI IN GENERE.

Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di qualsiasi mezzo di trasporto, adibito ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente art.8.

Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta è raddoppiata.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune se ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune se il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

L'imposta deve essere corrisposta in base agli avvisi esposti.

Per la distribuzione dei manifestini o di altro materiale pubblicitario l'imposta è dovuta al Comune in misura pari a quella prevista dal primo comma dell'art.15, quintuplicata.

Per la pubblicità sonora l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto a quella prevista dall'art.16.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento a favore del Comune purchè vi abbia inizio e fine la corsa.

Art. 13 - PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'AZIENDA.

Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di esso se vi ha la sede la ditta o qualsiasi altra dipendenza ovvero il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non piu' di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 14 - PUBBLICITA' CON AEREOMOBILE.

Per la pubblicità effettuata sul territorio comunale con aerei, elicotteri e simili, mediante scritti, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, si applica l'imposta per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicità si riferisce.

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili si applica la tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 15 - PUBBLICITA' IN FORMA AMBULANTE.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, si applica l'imposta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce di cui al precedente comma è maggiorata del 50 per cento.

La pubblicità del presente articolo può essere consentita quando non vi ostino motivi di viabilità o di decoro ed è soggetta ad autorizzazione del Sindaco.

Art. 16- PUBBLICITA' SONORA.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta reclamizzata.

Per la pubblicità sonora si intende la diffusione di annunci, eseguita mediante amplificatori, megafoni, ecc, collegati o meno con radioricevitori, registratori, grammofoni e simili.

Costituisce altresì pubblicità sonora la diffusione di sola musica effettuata con veicoli pubblicitari o veicoli in genere o in qualsiasi altra forma ambulante.

La pubblicità di cui ai commi precedenti deve essere effettuata a volume moderato e negli orari dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

L'autorizzazione per effettuare la pubblicità sonora da posto fisso viene rilasciata dal Sindaco mentre l'ambulante sonora dovrà osservare, nelle zone di rispetto (scuole, caserme, luoghi di culto, preture, ospedali ecc.), il silenzio ed è comunque vietato sostare e diffondere messaggi o musica.

Art. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nè l'applicazione della tassa per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

L'utilizzazione dei predetti beni è inoltre subordinata, sia da quanto previsto dal presente regolamento che da altre disposizioni in materia o prescrizioni dettati di volta in volta, che dalle seguenti condizioni:

a) per i parchi, i giardini e le aiuole:

il mezzo pubblicitario non deve danneggiare il manto erboso e le radici delle piante;
l'installazione deve avvenire unicamente mediante corde fissate al solo tronco ed in modo da salvaguardare la corteccia. E' comunque esclusa qualsiasi installazione su piante non sufficientemente robuste per propria natura, cresciuta o vetustà;
l'installazione deve avvenire alla distanza di almeno m 1.50 dai conduttori (da considerarsi sempre in tensione) e non devono essere utilizzati i ganci, le sospensioni o le mensole della pubblica illuminazione.

b) per gli edifici

sulle facciate degli stabili non devono essere murati ganci o mensole e i mezzi pubblicitari non devono essere attaccati a doccioni, gronde, finestre ed altre strutture similari pericolose.

E' comunque esclusa ogni installazione su edifici comunali adibiti ad attività di istituto o messi a disposizione da pubbliche istituzioni;

c) per le strade e le piazze:

qualsiasi forma pubblicitaria che comporta utilizzazione di strade deve essere preceduta dall'apposita licenza di occupazione di suolo pubblico.

Art. 18 MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'imposta per le forme pubblicitarie previste negli art. 8, 9, 10, 11 e 12 si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a due metri quadrati.

Per i globi, facsimili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo minimo solido geometrico regolare che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

I festoni di bandierine e simili si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile, come unico mezzo pubblicitario.

All'esposizione di generi o prodotti in spazi situati in luogo diverso da quello dove si svolge il commercio o la fabbricazione delle merci stesse, si applica l'imposta con le modalità di cui al comma 4°, salvo che tale esposizione venga effettuata in vetrine, bacheche o sale di esposizione, nel qual caso viene assoggettata al tributo soltanto la superficie della vetrata attraverso la quale sono visibili gli oggetti.

Sono equiparati alle sale di esposizione, gli esercizi commerciali, autorizzati a restare aperti nei giorni festivi ad esclusivo scopo pubblicitario.

ART. 19 - RIDUZIONI

La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- 1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;
- 2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche; nonché degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo;

ART. 20 - ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- 1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei lo-

- cali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino, nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Per insegne si intendono le scritte ed i fregi esposti all'esterno sulla sede dell'esercizio, che contengano il nome dello stasso o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio medesimo o la sua attività permanente o l'indicazione generica delle merci vendute;
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonché gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altronegozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;
 - 3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;
 - 4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;
 - 5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico. Per "propaganda turistica generica" si intende quella riservata alla sola elencazione di gite, escursioni, programmi turistici e località senza indicazione specifica di ditte, imprese, alberghi, ristoranti, ecc;
 - 6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;
 - 7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano alla attività esercitata dall'azienda, nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;
 - 8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi
 - 9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
 - 10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 213

e successive modificazioni;

11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli Enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;

12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 21 - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE.

Per effettuare pubblicità, i soggetti passivi di cui all'articolo 6 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Sindaco apposita dichiarazione in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, la descrizione e le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento e la relativa durata, nonché tutte le altre notizie utili ai fini per l'esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento.

La predetta dichiarazione dovrà essere altresì corredata:

- 1) dal nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dell'amministratore, in caso di condominio;
- 2) dalla licenza di occupazione di suolo pubblico, ove prescritta;
- 3) dalla licenza edilizia, qualora trattasi di esposizione di insegne, vetrine, cartelli o di qualunque altro oggetto pubblicitario, all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore a 12 mesi.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 8 della legge n. 639, come insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi od altri mezzi similari, specialmente se destinati ad una esposizione di notevole durata e particolarmente vistosi, unitamente alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentato un elaborato tecnico, in duplice esemplare, con la riproduzione, eventualmente a colori, del mezzo pubblicitario, per il parere della Commissione edilizia o, secondo i casi, dal Capo Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone del Comu-

ne soggette alla disciplina della Sovrintendenza ai Monumenti ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n° 1497 e successive modifiche e integrazioni, a termini dell'art. 14 di detta legge, la citata dichiarazione dovrà essere accompagnata anche dal nulla osta della Sovrintendenza competente.

Per i casi suindicati la cennata dichiarazione dovrà essere presentata in duplice copia, di cui una verrà restituita al dichiarante, entro trenta giorni dalla data di presentazione, munita di cenno di assenso o di diniego da parte del Sindaco.

Nel frattempo non potrà farsi luogo alla installazione del mezzo pubblicitario.

Nel caso di concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta di pubblicità, le dichiarazioni verranno passate dalla Concessionaria al Comune per gli adempimenti suindicati.

Per le forme pubblicitarie eseguite in forma ambulante con mezzi sonori o con veicoli pubblicitari è richiesto il parere del Comando Vigili Urbani in materia di viabilità e di ordine pubblico.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal Comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni 30 dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

L'assolvimento dell'imposta di pubblicità non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o di concessioni prescritte da altre disposizioni di leggi e regolamenti, restando comunque il Comune sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione delle norme medesime o di quant'altro riguardante l'oggetto e espletamento della pubblicità.

Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art.8 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazioni di pubblicità.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità ed è fatto obbligo al Comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello paga-

to per lo stesso periodo.

In caso di subingresso nella titolarità del mezzo pubblicitario, il subentrante deve presentare a suo nome la prescritta dichiarazione entro il termine di scadenza della validità dell'ultimo pagamento effettuato dal cedente.

La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni della scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione.

ART. 22 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo superi i limiti indicati nell'articolo 22 del DPR 26/10/1972 n.639 e successive modificazioni.

Se l'inizio della pubblicità abbia luogo, durante il corso dell'anno medesimo, l'utente deve corrispondere, fino al 31 dicembre dello stesso anno, l'imposta in base a tanti dodicesimi dell'ammontare della tariffa annua a partire dal mese in cui è iniziata la pubblicità stessa.

La rimozione della pubblicità nel corso del periodo per il quale l'imposta è stata pagata non dà diritto a rimborso o a riduzione dell'imposta stessa.

ART. 23 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata il Comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.

Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta e delle soprattasse.

Il Comune o la Concessionaria hanno facoltà di procedere al con-

trollo del materiale pubblicitario.

ART. 24 - CONTENZIOSO.

Per quanto concerne il contenzioso, si fa espresso richiamo all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972 n° 639.

Per eventuali errori materiali o di calcolo è ammesso il ricorso, su carta semplice, direttamente al Comune.

ART. 25 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

L'imposta dovuta a seguito dichiarazione o accertamento e non pagata nei modi prescritti del presente regolamento viene recuperata come previsto nell'art.25 del DPR 26/10/1972 n.639 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma precedente si applica anche per i diritti sulle pubbliche affissioni, sanzioni, soprattasse, spese di notifica, spese di rimozione e di quanto in precedenza è stato notificato.

La competenza per la vidimazione delle ingiunzioni è del Pretore avente giurisdizione sul territorio comunale.

ART. 26 - PRESCRIZIONE

L'azione del Comune per chiedere il pagamento delle somme accertate ai fini della imposta prevista dal presente regolamento si prescrive col decorso di tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute.

ART. 27 - INTERESSI

Per la corresponsione degli interessi, nel caso di tardivo pagamento dell'imposta, si applicano le disposizioni del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, introdotto con l'art.4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI =====

Art. 28 - OGGETTO.

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva com-

petenza comunale.

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie, di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.

La superficie degli impianti per le affissioni è stabilita in misura minima di 15 fogli di cm 70 x 100 per ogni mille abitanti.

Il Comune, tuttavia, può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma; in tal caso è dovuto il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del 50 per cento. Il consenso viene rilasciato secondo la procedura indicata nell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 29 - SOGGETTI PASSIVI.

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

Sono inoltre coobbligati in solido, in caso di violazione delle norme riportate nel presente capo III, quanti già riportati nell'art. 6 comma 2.

ART. 30 - TARIFFA.

La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni.

I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, sono dovuti per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, la tariffa deve essere aumentata del cinquanta per cento.

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a 30 giorni, sui diritti dovuti è concessa una riduzione del quindici per cento; per quelle di durata non inferiore a 90 giorni la riduzione è del trenta per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al secondo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli l'aumento è del cento per cento.

I suddetti aumenti si applicano anche qualora il committente richieda espressamente che singoli manifesti, anche se relativi ad oggetti diversi, vengano affissi su uno stesso spazio in modo da costituire un unico complesso pubblicitario avente un'estensione corrispondente ai formati predetti.

ART. 31 - AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta, per l'attuazione del servizio, la corresponsione di una percentuale in più sull'importo a base, con un minimo per ogni commissione.

La sopraddetta norma si applica a qualsiasi richiesta di affissione comprese le commissioni che godono, sulla tariffa base, le riduzioni previste.

L'orario per l'accettazione delle commissioni urgenti è lo stesso degli altri uffici o sportelli.

La corresponsione in percentuale o il minimo per ogni commissione sono indicati nell'art. 31 del DPR 25/10/89 n.639 e successive modificazioni.

Art. 32 - MODALITA' PER L'AFFISSIONE.

Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare per lettera o sottoscrivere nell'apposito modulo la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie o spazi, l'eventuale scelta di determinati spazi e ogni altra notizia necessaria al riguardo. Devono altresì consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

La precedenza nelle affissioni è stabilita dalla priorità nel ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

Peraltro, le affissioni di durata fino a cinque giorni devono essere effettuate con priorità rispetto a quelle di durata superiore.

La scelta dei singoli spazi ove eseguire le affissioni è fatta dall' Ufficio affissioni.

Quando, per il numero delle commissioni, gli spazi siano insufficienti per accogliere integralmente tutte le richieste di affissioni, l'affissione potrà essere accettata dall'Ufficio solamente per una parte delle richieste medesime in modo da accogliere tutte proporzionalmente in relazione agli spazi rispettivamente disponibili.

Si considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili.

In ogni caso, qualora il ritardo superi i quindici giorni dalla data richiesta per l'affissione, l'Ufficio competente deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni.

ART. 33 - RIDUZIONI

La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:

- 1) per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista la esenzione, ai sensi del successivo art. 34;
- 2) per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità Economica Europea;
- 3) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche;
- 4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 5) per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;
- 6) per gli annunci mortuari.

ART. 34 - ESENZIONI

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

- 1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale

- del comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) i manifesti e gli avvisi delle Autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
 - 3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - 4) i manifesti e gli avvisi delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - 5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;
 - 6) ogni altro manifesto od atto delle Autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - 7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 35 - PAGAMENTO

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte ai sensi del precedente comma si osservano, per quanto compatibili, gli art. 23, 25, e 26 del presente regolamento.

ART. 36 - CONTENZIOSO

Per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del presente regolamento.

ART. 37 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI.

La Giunta comunale, sentita la locale Commissione edilizia, determina - previo consenso dei proprietari - gli spazi in cui è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo fra il Comune ed i proprietari, ad essa provvede il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio Civile e la Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti, il quale determinerà anche la misura dell'indennizzo.

Per l'installazione di stendardi su suolo pubblico deve essere richiesto anche il parere dell'Ufficio Tecnico e del Comando VV.UU.

E' in facoltà della Giunta municipale di riservare alcuni spazi all'affissione degli avvisi e manifesti delle pubbliche autorità, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti quando dovuti.

Nei locali degli Uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, le tariffe del servizio ed un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni.

Art. 38 - LE AFFISSIONI SU MANUFATTI PROVVISORI.

Sulle armature, impalcature, steccati e recinti per qualunque uso costruiti in via provvisoria e prospicienti il suolo pubblico, è riservata all'Ufficio affissioni la facoltà di eseguirvi le affissioni senza l'obbligo del preventivo parere della Commissione edilizia e/o del consenso del proprietario.

In caso di rimozione anticipata dei mezzi di cui al penultimo comma, l'utente potrà ottenere gratuitamente che la corrispondente affissione di manifesti venga continuata in altra località della stessa categoria, compatibilmente con le esigenze del servizio e con la disponibilità delle posizioni.

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO =====

Art. 39 - FORME DI GESTIONE.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nel territorio del Comune è gestito direttamente dal Comune stesso, in conformità e sotto l'osservanza del D.P.R. 26/10/1972, n. 639.

Il servizio predetto può essere affidato in concessione adaggio o a canone fisso ai sensi e con le modalità di cui al Capo IV del citato decreto, qualora il Consiglio Comunale ritenga che tale tipo di gestione sia più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo.

La Concessionaria subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento e dal DPR 639/72 ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Concessionaria e controfirmata dal Sindaco. La Concessionaria può avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto dal precedente art. 25, emettendo i relativi atti ingiuntivi.

Nell'espletamento del servizio il titolare della Concessionaria può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità di cui all'art.42 del DPR 639/72.

Art. 40 - CAPITOLATO D'ONERI.

Il Comune optando per il servizio affidato in concessione dovrà predisporre apposito capitolato d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con la Concessionaria del servizio.

Il capitolato in oggetto dovrà rispettare anche quanto previsto dagli art.42/43/44/45/46/47 del DPR 26-X-1972 n°639.

Art. 41 - ISPEZIONI.

Il Ministero delle Finanze ha la facoltà di disporre ispezioni sulle gestioni del servizio, sia dirette che in concessione, allo scopo di accertare che siano osservate le disposizioni di legge in materia tributaria e sul regolare svolgimento del servizio.

Tale facoltà appartiene anche al Sindaco o ad un suo incaricato.

CAPO VI - NORME FINALI
=====

Art. 42 - DELIBERE PER TARIFFE E MAGGIORAZIONI.

Per l'applicazioni delle tariffe e delle maggiorazioni, il Consiglio Comunale dovrà approvare le deliberazioni nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento e dall'art. 3 del DPR 639/72. Diversamente si applicano le tariffe massime stabilite per emanazione di legge o di decreti.

Art. 43 - MAGGIORAZIONI ED ECCEDENZE.

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Alla imposta e ai diritti di cui al presente regolamento non si applicano le eccedenze previste dagli art.306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Art. 44 - VIGILANZA.

Il personale addetto all'ufficio del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a mente del 3° comma dell' art. 38 del DPR 639/72, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata, su proposta della Concessionaria, dal Sindaco, per i servizi di vigilanza e repressione relativi all'osservanza del

presente regolamento e di quanto disposto dalla DPR639/72.

Le violazioni delle norme contenute nelle leggi, nei regolamenti e nelle ordinanze relativi alla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità sono accertate, oltre che dai tradizionali organi preposti alla vigilanza, dai funzionari dell'Ufficio Affissioni all'uopo incaricati dal Sindaco e dagli addetti della Concessionaria con il rito di cui al primo comma.

Qualora venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore o alla decenza o lesivi degli ordinamenti dello Stato o del prestigio delle Autorità, i suddetti funzionari dovranno effettuare apposita comunicazione alla Procura della Repubblica e tenere in sospeso la relativa affissione in attesa di disposizioni.

L'ufficio non darà corso all'affissione di manifesti privi delle indicazioni di cui all'art.2 legge 8/2/1948 n.47 e modificazioni recanti disposizioni sulla stampa.

Art. 45 - SANZIONI.

Chiunque avendone l'obbligo ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, ad una soprattassa pari all'ammontare della imposta evasa.

La soprattassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Per il tardivo pagamento della imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo comma e secondo comma, una soprattassa pari al venti per cento della imposta il cui pagamento è stato ritardato.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 marzo 1967 n. 317 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione pecuniaria di lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 46 - RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE PUBBLICITARIO.

Il Comune o la Concessionaria incaricata all'accertamento e alla riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, provvede a far rimuovere le affissioni e gli oggetti pubblicitari abusivi, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative

infrazioni, le spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.

Gli oggetti pubblicitari, soggetti ad imposta di pubblicità ed esposti abusivamente, saranno custoditi a cura dell'ufficio che ha in gestione o la responsabilità del servizio affissione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere trattenuto con ordinanza del Sindaco o con avviso di ritenzione da parte del Concessionario a garanzia del pagamento dell'imposta, delle relative sanzioni nonché delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.

Nell'ordinanza o nell'avviso di ritenzione dovrà essere stabilito il termine di quindici giorni entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale pubblicitario previo versamento di quanto dovuto o di una congrua cauzione.

In mancanza della suddetta richiesta da parte degli interessati, l'imposta, l'ammontare delle relative sanzioni e ogni altra spesa, saranno recuperati col procedimento esecutivo di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Ove il procedimento esecutivo abbia avuto esito negativo, si procederà alla distruzione del materiale, redigendo apposito documento.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile dell'oggetto pubblicitario abusivo, gli atti e gli avvisi di cui ai precedenti commi saranno pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni.

I manifesti affissi abusivamente dovranno essere subito deaffissi o coperti, in tutto o in parte, con appositi manifesti recanti la dicitura: affissione abusiva sanzionata.

Resta salva la competenza attribuita alle diverse autorità, uffici, regolamenti e leggi.

Art. 47 - MANUTENZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Le operazioni di manutenzione e di ripristino dei mezzi pubblicitari, come pure gli eventuali spostamenti ordinati dal Sindaco o da questi autorizzati su richiesta degli interessati, devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di questi ultimi.

E' fatta salva pertanto alla Civica Amministrazione la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, ecc. che sono ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le esigenze

del decoro cittadino.

Ove detta manutenzione non fosse sufficientemente curata e il committente non vi provveda neppure se diffidato, il Sindaco può disporre, con sua ordinanza, la rimozione della citata pubblicità.

Se l'ordinanza non viene eseguita nel tempo stabilito, il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio addebitando all'utente tutte le spese sostenute nelle forme previste nel precedente art. 46.

Art. 48 - SPOSTAMENTO E RIMOZIONE MEZZI PUBBLICITARI.

Al Sindaco è riservata la facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento delle tabelle per le pubbliche affissioni o di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità, da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.).

Nell'ordinanza viene altresì prevista, in caso di mancato spostamento o rimozione entro il termine prefissato, l'esecuzione d'ufficio a spese dell'utente.

Quando si tratta di spostamento, l'utente ha diritto di rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso proporzionale del tributo corrisposto.

Sia nel caso di trasferimento che di soppressione dell'impianto pubblicitario, l'utente non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui al comma precedente.

Art. 49 - PRIVILEGI

Pre la riscossione della imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752 quarto comma del Codice civile.

Art. 50 - DIRITTO ACCESSORIO.

Ai fini della raccolta e della elaborazione dei dati afferenti ai servizi per la pubblicità e per le pubbliche affissioni e per coordinare i dati stessi in apposita analitica relazione annuale, è dovuto per ogni bolletta un diritto fisso.

L'importo del diritto accessorio come stabilito nell'art. 54 del DPR 63/72 e successive modificazioni dovrà essere evidenziato anche negli avvisi di accertamento.

Il relativo importo è devoluto :
a) per il 60 per cento al Comune o alla Concessionaria del servizio, per la raccolta dei dati statistici di prima rilevanza effettuata in sede locale;
b) per il 40 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 51 - QUIETANZA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'UTENTE.

L'ufficio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell'imposta di pubblicità a fronte del pagamento rilascia a ciascun utente, per ogni ogni tipo di pubblicità e per il periodo a cui si riferisce, una ricevuta nella quale viene indicato l'ammontare dei tributi e delle sanzioni corrisposti.

Nei casi di pubblicità in forma ambulante, con mezzi sonori e con veicoli, l'utente deve curare che la ricevuta di pagamento - eventualmente anche in copia fotostatica - si trovi sempre in possesso di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE
=====

Art. 52 - NORME TRANSITORIE.

Per la pubblicità effettuata anteriormente al 1° gennaio 1990 e per la quale non sia stato accertato il relativo tributo, il Comune può procedere al recupero del tributo medesimo secondo le modalità di accertamento e di riscossione previste del presente regolamento, fermi restando i termini e le tariffe in vigore prima della suddetta data.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 53 - NORME ABROGATE.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme qui riportate.

Art. 54 - OMOLOGAZIONE.

Il presente regolamento dopo l'approvazione e la pubblicazione sarà assoggettato ad omologazione da parte del Ministero delle Finanze.

Art. 55 - VIGORE.

Il presente regolamento per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, è stato approvato dal Consiglio Comunale il .../.../..... con delibera n° .

Entra in vigore il 1° gennaio 1990 e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO CAPO

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

responsabile del servizio

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del servizio Ragioneria

PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della legittimità

IL SEGRETARIO CAPO

Annotato, per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'impegno di spesa d

L.....al cap.....del bilancio.....

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE

Data.....

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretor dal 22/11/1992 al 25/11/1992

IL MESSO COMUNALE

Data.....

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il..... e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni.

IL SEGRETARIO CAPO

Data.....

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46 - comma 6 e 47 - comma 3)
- perchè decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
 - dell'atto (Art. 46 - comma 1°)
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46 - comma 4)
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 46 - comma 5)

Data.....

IL SEGRETARIO CAPO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione.....

Prot. n.....

Controllata senza rilievi ai sensi della legge 8/6/1990, n. 142, nella seduta del.....

IL PRESIDENTE

f.to.....

p. c. c. IL SEGRETARIO

f.to.....